

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1620

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZUCCONI, CIRIELLI, DEIDDA, MANTOVANI, MOLLICONE

Modifica all'articolo 444 del codice di procedura penale, concernente l'esclusione dell'applicazione della pena su richiesta nei procedimenti per violenza domestica, violenza sessuale e atti persecutori

Presentata il 21 febbraio 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge prevede modifiche all'articolo 444 del codice di procedura penale al fine escludere l'applicazione della pena su richiesta nei procedimenti per violenza domestica, violenza sessuale e atti persecutori.

L'articolo 1 della Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993, definisce la violenza contro le donne come « ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce, la coercizione o la privazione della libertà ». Nella Dichiarazione è altresì riconosciuta la necessità urgente di applicazione universale

alle donne dei diritti e dei principi in materia di uguaglianza, sicurezza, libertà, integrità e dignità di tutti gli esseri umani. La Dichiarazione è stata spesso considerata come complementare e rafforzativa della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna e della Dichiarazione e del Programma d'azione di Vienna sui diritti umani.

In Italia, il diffondersi della violenza contro le donne ha portato i *mass media* e le istituzioni a prestare a tale fenomeno un'attenzione crescente. Solo per ricordare i più recenti interventi normativi, si cita la legge 27 giugno 2013, n. 77, con la quale il nostro Paese ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11

maggio 2011 e nota come « Convenzione di Istanbul ». Nel solco tracciato da tale legge, il cosiddetto « decreto anti-femminicidio » (decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013) ha introdotto nei settori del diritto penale e processuale una serie di misure di carattere sia preventivo che repressivo, volte a combattere la violenza contro le donne in tutte le sue forme.

Per finire, nella scorsa legislatura il Senato della Repubblica ha istituito una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, la quale ha mostrato come la violenza nei confronti delle donne sia un fenomeno ancora esteso e diffuso nel territorio nazionale. Se è vero che nel corso dell'indagine (conclusasi il 6 febbraio 2018 con l'approvazione della relazione finale) è stato rilevato che gli omicidi volontari sono diminuiti del 39 per cento tra il 2011 e il 2016, allo stesso tempo è stato evidenziato che nello stesso periodo non sono invece diminuiti gli omicidi aventi come vittime persone di sesso femminile. La Commissione ha, dunque, registrato un innalzamento in termini relativi del numero di omicidi con vittime di sesso femminile rispetto al numero degli omicidi degli individui di sesso maschile.

Dal 2010 le donne uccise sono state 3.100, una media di oltre 3 donne alla settimana, e in quasi 3 casi su 4 si è trattato di donne vittime di un parente, del *partner* o di un *ex partner*.

È importante ricordare, però, che non esistono solo forme di violenza di genere estreme, come l'omicidio, ma molte altre forme di violenza. Secondo dati dell'ISTAT il 31,5 per cento delle donne italiane tra sedici e settanta anni (6.788.000) ha subito nel corso della propria vita qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2 per cento (4.353.000) ha subito violenza fisica, il 21 per cento (4.520.000) violenza sessuale e il 5,4 per cento (1.157.000) ha subito le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652.000) e il tentato stupro (746.000). Secondo l'istituto di ricerche EURES, oltre un terzo delle vittime dei femminicidi di coppia ha subito nel passato

ripetuti maltrattamenti, rappresentando l'omicidio l'atto estremo di ripetute violenze fisiche e psicologiche.

È doveroso far presente che la violenza di genere, per quanto il termine possa trarre in inganno, riguarda entrambi i sessi. Sebbene, infatti, sia un fenomeno mediaticamente meno in vista e riconosciuto, anche gli uomini possono essere sottoposti a forme di violenza fisica e psicologica fondata sul genere. Secondo dati del Ministero dell'interno, nel 2017 sono state uccise volontariamente in Italia 355 persone: di queste ben 236 nell'ambito di relazioni interpersonali significative. Le donne sono state 120, mentre gli uomini 116 (più 4 all'estero), omicidi avvenuti per mano delle loro *partner* che non avevano accettato la fine della relazione o per motivi economici. Pertanto, la presente proposta di legge non intende dare la preferenza a un genere o all'altro, bensì colpire il fenomeno della violenza di genere nella sua interezza e in tutte le sue sfaccettature, focalizzando l'attenzione, in particolare, sui « carnefici » e impedendo loro di utilizzare lo strumento del patteggiamento in sede giudiziaria.

Nello specifico, la presente proposta di legge, composta da un solo articolo, interviene sull'articolo 444 del codice di procedura penale nella parte in cui individua alcune tipologie di reato che, per la loro gravità e odiosità, non possono essere oggetto del cosiddetto « patteggiamento » (applicazione della pena su richiesta) tra imputato e pubblico ministero, quando questo abbia ad oggetto una pena superiore a due anni. Attualmente sono esclusi dall'applicazione della pena concordata i gravi delitti in materia di criminalità organizzata e di stampo terroristico, i delitti di carattere sessuale che vedono coinvolti soggetti minorenni e le principali fattispecie di violenza sessuale (semplice, aggravata e di gruppo).

Con la presente proposta di legge si mira ad estendere il divieto di applicare il patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per le pene superiori ai due anni anche ai reati riconducibili all'area della violenza domestica e alla violenza di genere: maltrattamenti in

famiglia (articolo 572 del codice penale), lesioni gravi o gravissime commesse nei confronti di familiari, parenti, conviventi (articolo 583 del codice penale, aggravato ai sensi dell'articolo 577 del medesimo codice), atti persecutori (articolo 612-*bis* del codice penale).

In sintonia con il quadro normativo esistente, la presente proposta di legge vieta l'accesso al rito premiale solo per le condotte connotate da una più intensa gravità, che dunque sono meritevoli di pene che, in concreto, superano due anni di reclusione.

Resta ferma, invece, la possibilità di applicazione della pena concordata quando questa riguardi pene inferiori a due anni di reclusione, ossia per le condotte valutate in concreto come meno gravi e che, dunque, suscitano minor allarme sociale e hanno causato un minor danno alla vittima.

Infatti, l'obiettivo perseguito attraverso la riforma proposta è quello di rafforzare la tutela della vittima di queste forme di criminalità rispetto alla possibile esclusione dal contesto processuale in caso di

applicazione della pena su richiesta: come noto, infatti, nel patteggiamento non solo non è ammessa a partecipare né la persona offesa né la parte civile (articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, nel quale si prevede che il giudice non decide sulla costituzione di parte civile, limitandosi a liquidare le spese processuali), ma addirittura la sentenza che applica la pena concordata non ha efficacia di giudicato nei giudizi civili di danno (articolo 445, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale), imponendo alla vittima di percorrere la strada del processo civile come se l'imputato non fosse mai stato condannato. Se tale beneficio vale come forte incentivo premiale per indurre l'imputato a scegliere il rito patteggiato, si mostra, però, del tutto irragionevole in contesti criminologici — come quelli della violenza domestica e di genere — dove l'esigenza di tutela e di protezione della vittima si fa più intensa e merita considerazione all'interno del processo penale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 444, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: « i procedimenti per i delitti di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 572, 582, nei soli casi di lesioni gravi e gravissime ai sensi dell'articolo 583 quando, ai sensi dell'articolo 585, ricorrono le circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, » e le parole: « e 609-*octies* » sono sostituite dalle seguenti: « , 609-*octies* e 612-*bis* ».

